



# Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

**ORIGINALE**  
**Deliberazione n.16**  
**del 30.07.2014 ore 17.30**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Approvazione dei regolamenti per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).**

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	Carbone Alberto	P
2	Amelotti Laura	A
3	Bailo Antonino Agostino	P
4	Denegri Mauro Luigi	P
5	Freggiaro Marco	P
6	Piccolo Silvia	P
7	Pollero Elio	P
8	Scaiola Francesco Tomaso	P
9	Testi Rossana	P
10	Vecchi Pasquale	P
11	Zerbo Walter	P

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **Carbone Alberto** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Delib. C.C. n. 16 del 30.7.2014:** “Approvazione dei REGOLAMENTI per l'applicazione dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)”

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che dispone che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, mentre, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, è stato differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti locali relativo all'anno 2014;

VISTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 13/02/2014, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali relativo all'anno 2014;

VISTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 29/04/2014, è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali relativo all'anno 2014;

RICORDATO che, a mente di quanto previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 147/2013, la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni, che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedano l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, sempre solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014);

PRESO ATTO, ritornando all'imposta municipale propria, che la medesima legge n. 147/2013 ha profondamente modificato il quadro normativo e la disciplina di applicazione, portando a regime le scelte anticipate dal legislatore nel corso del 2013 con i vari decreti legge (DL n. 54/2013; DL n. 102/2013; DL n. 133/2013) e prevedendo, in particolare:

- a) il definitivo superamento dell'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
- b) l'ampliamento del perimetro di applicazione del regime agevolativo dell'abitazione principale, che include anche le unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi sociali, alle unità immobiliari del personale delle forze armate nelle quali manca il requisito della residenza anagrafica ed alle unità immobiliari del coniuge separato assegnatario della casa coniugale;
- c) la possibilità di assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro determinati limiti reddituali (soglia ISEE o rendita catastale);
- d) l'esenzione dall'imposta dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali;
- e) la riduzione della base imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;
- f) la parziale deducibilità dell'IMU dalle imposte sul reddito;

RICHIAMATI, rientrando nell'ambito applicativo della TARI, i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa *de qua*;

EVIDENZIATO come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

PRESO anche atto che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

RICHIAMATO inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) le stesse scadenze di versamento già previste per l'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- b) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

VISTO anche l'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, con il quale è stata dettata una disciplina transitoria per l'effettuazione dei versamenti della TASI relativa all'anno 2014 che tiene conto dei tempi di approvazione delle aliquote da parte dei comuni;

TENUTO CONTO che il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:

- a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681). In caso di mancata deliberazione l'importo dovuto dall'occupante ammonta al 10% dell'ammontare complessivo del tributo (comma 88, tredicesimo periodo);
- b) se la TASI debba essere versata in autoliquidazione ovvero mediante liquidazione d'ufficio da parte del comune, garantendo l'invio di un modello di pagamento precompilato (comma 688);
- c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682)
- d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682);
- e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);
- g) l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

RITENUTO di destinare il gettito TASI alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

- illuminazione pubblica;
- manutenzione segnaletica;
- manutenzione strade e sgombero neve;
- servizi cimiteriali;
- servizi di protezione civile;
- Parchi e tutela ambiente - manutenzione verde;
- Manutenzione immobili comunali;

VISTO l'art. 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

VISTI gli allegati schemi di regolamenti relativi all'applicazione della IUC', predisposti dal competente ufficio comunale sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale:

- Regolamento IMU, composto di n. 27 articoli (IMU);
- Regolamento TARI, composto di n. 35 articoli;
- Regolamento TASI composto di n. 18 articoli;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
  - la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione
-

telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

DATO ATTO, come il lungo preambolo di questo provvedimento rifletta con nitore l'atmosfera di incertezza, di precarietà e di disorientamento veicolata dal turbinio di norme e interpretazioni in materia tributaria, riscritte e riviste a cadenza ormai quasi settimanale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24/04/2014 ad oggetto "Imposta Unica Comunale (I.M.U.) componente tassa sui rifiuti (TARI) – determinazione acconto e scadenza pagamenti;

VISTO il D.L.68/2014;

SENTITA la Conferenza dei Capi Gruppo consiliari nella seduta del 24.07.2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISTO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

DATO ALTRESI' ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, da parte sia del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, sia del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

Sentita la relazione illustrativa del Sindaco che si sofferma brevemente sui punti salienti dei regolamenti in questione passando poi la palla all'Ass. Denegri, che commenta i contenuti di quello relativo alla TARI e dell'ulteriore passo compiuto dal Comune di Serravalle verso l'obiettivo, reso assai difficile da un quadro normativo complesso e magmatico, di far sì che la gestione dei rifiuti urbani risponda sempre più al principio "chi inquina paga", e, più in generale, sia tesa a ridurre al minimo le conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente;

Con votazione in forma palese dal seguente risultato:

Presenti	n. 10
Astenuti	n. 2 (E. Pollero – W. Zerbo)
Voti favorevoli	n. 8
Contrari	n. 0


## DELIBERA

- 1) di approvare i REGOLAMENTI per l'applicazione dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)" adottati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composti rispettivamente di n. 27 articoli (IMU), di n. 35 articoli (TARI) e di n. 18 articoli (TASI) che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che i regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro i termini previsti dalla legge;
- 4) di pubblicare i presenti Regolamenti:
  - sul sito internet del Comune, sezione *Statuto e regolamenti comunali*;
  - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 6) di dichiarare il presente verbale immediatamente eseguibile, previa avvenuta separata votazione che ha riportato n.8 voti a favore, n. 2 astenuti (Cons.Pollero e Zerbo) su n. 10 presenti e votanti.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Consigliere Anziano Freggiaro Marco	Il Presidente Carbone Alberto	Il Segretario Comunale Cabella Pier Giorgio
---	----------------------------------	--



**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:

dal 05.09.2014 al 19.09.2014

Lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Cabella Pier Giorgio)

**CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Cabella Pier Giorgio)

**ESECUTIVITA'**

(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n° 267 in data . . . essendo stata pubblicata a far data dal Dt ini. pubblicaz..

Lì



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Cabella Pier Giorgio)

---